

D:

L'Art. 5 del Capitolato Tecnico richiede sia la certificazione ECAC che TSA.

Tenendo conto che:

- a) ECAC (European Civil Aviation Conference) è un ente tecnico di certificazione che accoglie sempre le richieste da parte di costruttori di sottoporre a test i rispettivi apparati;
 - b) TSA non è un ente certificatore e non ha alcun obbligo di sottoporre a test apparati su richiesta dei costruttori;
 - c) la gara è stata pubblicata in ambito comunitario;
- potete confermare che per la conformità al Capitolato Tecnico è sufficiente la certificazione ECAC?

R: Sì, alla luce delle considerazioni esposte — in particolare il fatto che ECAC è un ente di certificazione riconosciuto in ambito comunitario e che TSA (Transportation Security Administration) non svolge attività di certificazione su richiesta dei costruttori — ai fini della conformità all'Art. 5 del Capitolato Tecnico, la certificazione ECAC è da ritenersi sufficiente. La pubblicazione della gara in ambito comunitario rafforza tale interpretazione, in quanto il rispetto delle certificazioni rilasciate da enti riconosciuti in ambito europeo risulta conforme ai principi di equivalenza e di adeguatezza richiesti per le forniture destinate al mercato UE.

D:

Con riferimento alla griglia di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (art. 23 del capitolato tecnico), dove le specifiche di valutazione prevedono la scelta fra tre opzioni:

$90\% \leq x \leq 100\%$

$50\% \leq x < 90\%$

$x < 50\%$

potete confermare che x è la probabilità di rilevamento (probability of detection)?

R: La X si riferisce come indicato nel sub criterio agli oggetti da rilevare.

D:

Con riferimento alla griglia di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (art. 23 del capitolato tecnico), dove il subcriterio di valutazione indica una formula, potete scrivere la formula con notazione matematica $x = [\text{formula matematica}]$ e fare un esempio?

La formula indicata (Falsi positivi/negativi $\text{Pos}/(\text{pos}+\text{neg}) \cdot 100$) non è comprensibile.

R: La formula indicata è la seguente $\frac{\text{positivi}}{(\text{positivi}+\text{negativi})} \cdot 100$.

dove:

- Positivi = numero di veri positivi
- Negativi = numero di falsi negativi (cioè positivi non rilevati)

D:

Con riferimento all'art. 5 del capitolato tecnico (fonti e requisiti normativi), tenuto conto che: il Decreto Legislativo 81/2008 si applica ai luoghi di lavoro e non ai prodotti elettrici/elettronici gli aspetti di sicurezza relativi ai prodotti elettrici/elettronici sono stabiliti dalla Direttiva 2014/35/CE (Low Voltage Directive)

confermate che il requisito relativo al Decreto Legislativo 81/2008 si considera soddisfatto per apparati rispondenti alla Direttiva 2014/35/CE?

R: Sì, in relazione all'art. 5 del capitolato tecnico (Fonti e requisiti normativi), il requisito relativo al rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 — in quanto riferito alla sicurezza nei luoghi di lavoro — si considera soddisfatto per quanto concerne i prodotti elettrici/elettronici da apparati conformi alla Direttiva 2014/35/UE (Direttiva sulla Bassa Tensione - LVD). La Direttiva 2014/35/UE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la fabbricazione di apparecchiature elettriche destinate a essere utilizzate entro specifici limiti di tensione, garantendo la protezione contro i rischi elettrici e di altra natura, in linea con le finalità generali del D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, la conformità alla Direttiva 2014/35/UE è considerata idonea a soddisfare il requisito richiesto.

D:

Con riferimento all'art. 5 del capitolato tecnico (fonti e requisiti normativi), la direttiva 2004/108/CE EMC è stata abrogata dalla direttiva 2014/30/UE. Potete confermare che il requisito si considera soddisfatto per apparati rispondenti alla direttiva 2014/30/UE?

R: Si conferma che la Direttiva 2004/108/CE è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2014/30/UE. Pertanto, la conformità degli apparati alla Direttiva 2014/30/UE soddisfa pienamente i requisiti previsti dall'art. 5 del Capitolato Tecnico in materia di compatibilità elettromagnetica."

D:

Con riferimento all'art. 5 del capitolato tecnico (fonti e requisiti normativi), relativamente al requisito "dispositivi digitali di classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC", tenuto conto che la installazione degli apparati è prevista in EU, dove i requisiti di compatibilità elettromagnetica sono fissati dalla Direttiva 2014/30/UE, potete confermare che il requisito del capitolato di gara è soddisfatto per apparati rispondenti alla Direttiva 2014/30/UE?

R: Sì, considerato che l'installazione degli apparati è prevista nell'Unione Europea, il requisito relativo alla conformità ai "dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC" si intende soddisfatto anche mediante la conformità degli apparati alla Direttiva 2014/30/UE (Direttiva EMC sulla compatibilità elettromagnetica). La Direttiva 2014/30/UE stabilisce requisiti equivalenti in materia di compatibilità elettromagnetica, finalizzati a garantire che le apparecchiature non generino né siano suscettibili a interferenze elettromagnetiche indesiderate. Pertanto, la conformità degli apparati alla Direttiva 2014/30/UE è ritenuta idonea a soddisfare il requisito indicato nel capitolato tecnico.

D:

con riferimento all'art. 5 del capitolato tecnico (fonti e requisiti normativi), relativamente al requisito "EN 50581 sostanze pericolose", tale norma è stata ritirata e superata dalla norma EN IEC 63000:2018 armonizzata alla Direttiva 2011/65/CE ROHS. Potete confermare che il requisito del capitolato di gara è soddisfatto per apparati rispondenti alla Direttiva 2011/65/CE ROHS?

R: Sì, confermiamo che, relativamente al requisito indicato nell'art. 5 del Capitolato Tecnico ("EN 50581 - sostanze pericolose"), la norma EN 50581 è stata ritirata ed è stata sostituita dalla norma EN IEC 63000:2018, armonizzata alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). Pertanto, la conformità degli apparati alla

Direttiva 2011/65/UE e alla norma EN IEC 63000:2018 è da considerarsi idonea e sufficiente a soddisfare il requisito previsto dal Capitolato di gara.

D:

Con riferimento all'art. 8 del capitolato tecnico (sicurezza per la salute umana), relativamente alla segnaletica da apporre sulla macchina e sui suoi componenti, precisiamo che un body scanner privo di parti in movimento non è considerato una macchina e pertanto non richiede alcun tipo di segnaletica. Potete confermare che, se non previsto dalle normative, non è necessario apporre alcun tipo di segnaletica?

R: Si confermiamo

D:

Nella Domanda di partecipazione – Allegato A si richiede di inserire i documenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) sul sito web dell'ANAC. Al momento non è possibile associare tali documenti al fascicolo della gara emessa dal Ministero della Giustizia.

ANAC ci ha comunicato che l'associazione dei documenti sarà possibile solo una volta che il fascicolo della gara sarà aperto dagli addetti del Ministero della Giustizia.

Per l'acquisizione dei documenti richiesti all'operatore economico, volete recuperarli dal sito ANAC o possiamo allegarli alla busta amministrativa in fase di presentazione dell'offerta?

R:

I documenti a comprova dei requisiti di cui al punto 6.2 e 6.3 sono soggetti ad invio successivo in caso di aggiudicazione. In sede di gara devono essere autodichiarati nel DGUE o in documento allegato indicando il fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti al corrente anno (6.2) e l'importo delle forniture analoghe eseguite negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara (6.3).

D:

con riferimento all'art. 5 del capitolato tecnico (fonti e requisiti normativi), relativamente al requisito norme ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-3, ETSI EN 305550-1, ETSI EN 305550-2 sulla compatibilità elettromagnetica, per l'apparato proposto dalla nostra azienda le norme indicate nel capitolato non sono applicabili. Per la rispondenza ai requisiti di compatibilità elettromagnetica la norma applicabile è la Direttiva 2014/30/UE. Potete confermare che il requisito del capitolato di gara è soddisfatto per apparati rispondenti alla Direttiva 2014/30/UE?

R: Le norme ETSI (come ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-3, ETSI EN 305550-1, ETSI EN 305550-2) sono norme tecniche armonizzate che forniscono metodi pratici per dimostrare la conformità ai requisiti della Direttiva 2014/30/UE e della Direttiva 2014/53/UE (RED – per apparati radio). La Direttiva 2014/30/UE (EMC) è una legge europea vincolante che stabilisce i requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica. Essa obbliga i produttori a garantire che i loro prodotti siano immuni alle interferenze e non le causino.

Pertanto, la conformità alla Direttiva 2014/30/UE (Direttiva EMC) è da ritenersi idonea a soddisfare il requisito del Capitolato Tecnico.

D:

In relazione alla griglia di valutazione si chiede di definire le dimensioni degli oggetti da rilevare (ceramica, metallo, liquidi, carta) in termini di volume e non solo di proiezione bidimensionale, in particolare:

1. Carta dim 1*1cm, si prega di definire la terza dimensione e il tipo di carta.
2. Metalli dim 1*1cm, si prega di definire la terza dimensione.
3. Liquidi, si prega di definire la quantità minima e il tipo di contenitore.
4. Ceramica, si prega di definire le dimensioni sui tre assi e la forma.

R:

Definizione delle dimensioni degli oggetti da rilevare (in volume tridimensionale):

1. Carta (1×1 cm):
 - Terza dimensione (spessore): 0,1 mm (tipico della carta da stampa).
 - Tipo di carta: Carta comune da stampa A4 (grammatura 80 g/m², non plastificata).
 - Volume indicativo: 1 cm × 1 cm × 0,01 cm = 0,01 cm³.
2. Metallo (1×1 cm):
 - Terza dimensione (spessore): 0,1 cm (1 mm), equivalente a una lamina metallica sottile (es. alluminio o acciaio).
 - Tipo di metallo: Acciaio inossidabile o alluminio, materiale comune nelle minacce reali. (lametta)
 - Volume indicativo: 1 cm × 1 cm × 0,1 cm = 0,1 cm³.
3. Liquidi:
 - Quantità minima da rilevare: 50 ml.
 - Tipo di contenitore: Flacone in plastica trasparente (PET), cilindrico, altezza 8 cm, diametro 3 cm.
 - Volume del contenitore: circa 56,5 cm³ (corrispondente a 56,5 ml, leggermente superiore al contenuto per tolleranza).
4. Ceramica:
 - Dimensioni: 2 cm × 2 cm × 0,3 cm (forma tipica di una scheggia piatta o frammento, es. punta temperata).
 - Forma: Rettangolare a lastra o scheggia curva (simulazione di un frammento potenzialmente tagliente). (coltello ceramico)
 - Volume indicativo: 1,2 cm³.

D:

In relazione alla griglia di valutazione si chiede di definire la quantità di test che saranno effettuati, in fase di valutazione, per definire i falsi positivi/negativi per la lametta da barba, la sim telefonica e la banconota.

R:

Il minimo, standardizzato di test ripetuti per ciascun oggetto e scenario, come segue:

- Lametta da barba: 10 test (5 con oggetto presente, 5 senza) → valutazione sensibilità/specificità.
- SIM telefonica: 10 test (idem).
- Banconota (es. 50 euro): 10 test (idem).

D:

In relazione alla griglia di valutazione si chiede di definire le posizioni sul corpo dei test che saranno effettuati, in fase di valutazione, per definire i falsi positivi/negativi per la lametta da barba, la sim telefonica e la banconota. (la commissione potrà a suo insindacabile giudizio prevedere ulteriori prove).

R:

Per ogni oggetto si indicano almeno tre posizioni corporee critiche (la commissione potrà a suo insindacabile giudizio prevedere ulteriori prove):

1. Cintura addominale (anteriore)
2. Polpaccio (interno pantalone)
3. Spalla (nella cucitura di una giacca o camicia)